

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 giugno 2020, n. 72

**Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020.**

## IL PRESIDENTE

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

### **VISTI:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita *“Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *“Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”*;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in*

*materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

- *il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;*
- *l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 “Misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 aprile 2020 “dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante “Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio”, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020”*;

**DATO ATTO** che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 *“Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2”* finalizzato ad acquisire le informazioni legati agli effetti dell'attenuazione delle misure di *lockdown*;

**DATO ATTO** che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

**RILEVATO** che in data 26 giugno 2020 il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito alla assenza di criticità o di allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del *“Monitoraggio Fase 2 Report 6”* pervenuto in data 26 giugno 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha confermato che tutti gli indicatori sono compresi ampiamente all'interno dei parametri di riferimento con una curva epidemica in costante discesa;

**RILEVATO** che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”*;

**DATO ATTO** che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 11 giugno 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”*, prot. 20/96/CR1/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;

**RILEVATO** che il D.P.C.M. del 11 giugno 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”* e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;

**VISTA** la D.G.R. n. 1-1526 del 13 giugno 2020, *“Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regione e delle Province autonome, e approvazione della scheda tecnica per ‘Impianti a fune’”*, che adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”*, nonché, aggiuntivamente, la specifica scheda tecnica relativa a *“Impianti a fune”*;

**VISTA** la D.G.R. n. 7-1575 del 26 giugno 2020, *“Adozione delle ‘Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici’ in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19”*, che adotta per la Regione Piemonte la specifica scheda

tecnica relativa a “*Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell’attività all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici*”;

**RITENUTO** di richiamare le citate “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*”, come allegate sub 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, e la scheda tecnica riguardante “*Impianti a fune*” ivi allegata sub 2, nonché di allegare sub A al presente decreto la citata scheda tecnica “*Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell’attività all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici*”, come sua parte integrante e sostanziale, affinché ne sia rispettato il contenuto;

**INFORMATE** preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

**SENTITE** le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

**SENTITO** l’Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

**INFORMATA** la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

**DATO ATTO** che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “*le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*”;

**RITENUTO** che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;

**RITENUTO** altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale, adottando anche misure maggiormente prudenziali rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;

**CONSIDERATO** che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l’adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;

**RILEVATO** che il citato D.P.C.M. del 11 giugno 2020 ha aggiornato ed integrato quanto già contenuto nel precedente D.P.C.M. del 17 maggio 2020, prevedendo esplicitamente la possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

**ASSUNTO**, quale specifica valutazione della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica piemontese, il parere datato 27 giugno 2020 del Coordinatore del piano regionale della Prevenzione e del Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che conferma un andamento della situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte che risulta compatibile con la ripresa delle attività di formazione professionale, parchi tematici e professioni per la montagna, nel rigoroso rispetto delle misure previste nelle citate schede tecniche allegate al citato D.P.C.M. del 11 giugno 2020;

**DATO ATTO** che il medesimo D.P.C.M. del 11 giugno 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera q, non reitera la sospensione dei corsi professionali, già prevista dal corrispondente articolo 1, comma 1, lettera q, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

**RITENUTO** di revocare parzialmente, con il presente, alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, e di introdurre disposizioni integrative;

**RITENUTO** pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

## **ORDINA**

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) è revocato, a decorrere dal 30 giugno 2020, il punto 28 del Decreto del Presidente del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
- 2) dal 30 giugno 2020, è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività di formazione professionale nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Formazione professionale" contenuta nelle "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*" allegate sub 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
- 3) è revocato, a decorrere dal 30 giugno 2020, il punto 29 del Decreto del Presidente del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
- 4) dal 30 giugno 2020, è consentito svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le attività di parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici ed assimilati nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Parchi tematici e di divertimento" contenuta nelle "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*" allegate sub 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
- 5) è consentito svolgere, alla luce del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le professioni della montagna e di guide turistiche nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche" contenuta nelle "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*" allegate sub 1 al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
- 6) nell'ambito delle attività delle strutture ricettive esercitate nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera nn, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e in coerenza a quanto disposto al punto 27 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, le attività

ricettive dei rifugi alpini ed escursionistici devono essere conformate alle previsioni contenute nella scheda tecnica “Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell’attività all’interno dei rifugi alpini ed escursionistici”, allegata sub A al presente provvedimento, in luogo di quanto contenuto nella scheda “Attività ricettive”, richiamata dal citato punto 27;

- 7) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il Decreto del Presidente della Regione n. 68 del 13 giugno 2020 mantiene efficacia per le parti non revocate ed integrate dal presente decreto sino alla data lì indicata del 14 luglio 2020.

Il presente Decreto ha efficacia fino alla medesima data del 14 luglio 2020.

### **INFORMA**

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

p. Alberto Cirio  
il vicepresidente Fabio Carosso



*Direzione Sanità e Welfare  
Settore Prevenzione e Veterinaria  
sanita.pubblica@regione.piemonte.it  
prevenzioneeveterinaria@cert.regionepiemonte.it*

## LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ ALL'INTERNO DEI RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI

Torino, 19 giugno 2020

Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attività produttive e ricreative è necessario che i principi di declinazione di linee guida per i diversi settori, tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico e di popolazione, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.

Alla luce della realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa a livello nazionale e tenuto conto dei fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell'epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) nonché delle raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento proposte dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nazionale, la Conferenza delle Regioni ha approvato, in data 25 maggio 2020, ad integrazione di quelle emanate il 15 maggio, delle linee guida per la riapertura di nuove attività.

Per la ripresa delle attività dei RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI, si ritengono applicabili le indicazioni contenute nella scheda tematica:

### STRUTTURE RICETTIVE - RIFUGI ALPINI

#### 1 Finalità

L'obiettivo delle presenti linee guida è fornire indicazioni operative ed omogenee sul territorio regionale, finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia di Covid-19 all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici del Piemonte. Le presenti linee guida contengono, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.

È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi adattate, sotto la responsabilità del gestore, ad ogni singola azienda individuando le modalità di prevenzione più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche della propria struttura nonché le procedure per metterle in atto.

#### 2. Campo di applicazione

Le presenti linee guida si applicano ai rifugi alpini e escursionistici e, considerata la specificità di tali strutture, posizionate in località montane spesso non facilmente raggiungibili, sono improntate a coniugare la possibilità di svolgere l'attività di accoglienza e ristoro con l'esigenza di garantire la sicurezza dei titolari, del personale e della clientela, mitigando la possibilità di contagi.



Sono rifugi alpini ed escursionistici le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro mediante gestore, ad alpinisti ed escursionisti in zone di montagna. Le caratteristiche di tali strutture sono rispettivamente definite all'art.2, commi 2 e 3 della L.r. 18 febbraio 2010, n.8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo).

Il rifugio è un presidio della montagna: tutti gli escursionisti che lo richiedano devono in situazione di difficoltà poter essere "accolti" nella struttura.

Questa situazione si verifica, a titolo esemplificativo:

- in caso di condizioni meteorologiche avverse;
- nelle ore notturne;
- in caso di difficoltà dell'escursionista (per infortunio o altra emergenza).

In queste situazioni "critiche", che comportano il possibile **sovraffollamento** degli ambienti e quindi, potenzialmente, il non rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale, il gestore del rifugio può comunque dare ricovero agli escursionisti assicurando che tutte le persone indossino una mascherina chirurgica garantendo, altresì, il più possibile l'aerazione naturale dei locali.

In situazioni "critiche", qualora non fosse possibile assicurare il distanziamento di cui al successivo punto 3, non possono essere somministrati alimenti e bevande ad eccezione delle bevande calde.

Il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sintomi respiratori sono contenute al punto 5 delle presenti linee guida.

### 3. Ingresso al rifugio e ambienti comuni

#### 3.1 Misure di carattere generale

Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.

Il gestore deve garantire trattamenti in grado di assicurare l'igienizzazione di coperte, piumini e **ciabatte**. Qualora ciò non fosse possibile, lo stesso deve richiedere ai propri ospiti di utilizzare un sacco lenzuolo o un sacco a pelo, una federa e delle ciabatte personali.

Tale circostanza dovrà essere preventivamente resa nota all'atto della prenotazione.

Ogni oggetto, quale a titolo esemplificativo, biciclette, bastoncini, altre attrezzature, fornito in uso dalla struttura agli ospiti, deve essere sanificato prima e dopo di ogni utilizzo.

Nelle aree comuni, gli ospiti devono rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo l'uso della mascherina e l'igienizzazione delle mani. Il personale deve essere dotato di **specifici** dispositivi di protezione individuale (DPI), alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta. Il personale è tenuto all'utilizzo della mascherina chirurgica quando si trova in presenza dei clienti e, comunque, in ogni circostanza in cui non sia possibile **garantire la distanza interpersonale di almeno un metro**.

È necessario specificare che, a causa delle particolari condizioni ambientali, per i rifugi alpini situati tra i 3000 e 4559 metri di altitudine in ambiente glaciale (ghiacciai), l'area esterna non può essere considerata usufruibile in nessun modo. Pertanto, il rifugista può utilizzare, come spazi utili, solo quelli interni al rifugio adottando misure ed accorgimenti tesi a favorire, per quanto possibile, le condizioni di **sicurezza** degli ospiti, in coerenza con le presenti linee guida. Ai fini delle presenti linee guida, detti rifugi vengono definiti "Rifugi d'alta quota".

Infine, si specifica che il gruppo di alpinisti che compone la cordata è formato da persone tra loro **affiatate** per l'attività sportiva/alpinistica con una reciproca buona conoscenza sia dello stato fisico che di salute dei suoi componenti. Ne consegue che, esclusivamente nei rifugi d'alta quota, tali gruppi sono **soggetti** al distanziamento interpersonale per quanto strutturalmente possibile (detto ultimo aspetto **afferisce** alla responsabilità individuale).

### 3.2 Personale dipendente

L'équipe del rifugio stanziale deve utilizzare la mascherina chirurgica in tutte le occasioni di contatto con i clienti.

Negli altri casi, invece, i membri dell'équipe sono tenuti a mantenere la distanza di un metro tra loro; qualora ciò non sia possibile, sono tenuti all'utilizzo delle mascherine.

### 3.3 Modalità operative del servizio nell'area di ricevimento

Il ricambio dell'aria deve essere garantito **frequentemente**, tenendo conto del numero delle persone presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti.

Qualora i locali dovessero essere privi di finestre ma dotati di ventilatori/estrattori, questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza delle persone, per ridurre le concentrazioni nell'aria; per quanto riguarda la ventilazione dei servizi igienici negli ambienti per il pernottamento, la stessa può essere **programmata a intervalli**.

Per gli impianti di **condizionamento**, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, devono essere rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e, in ogni caso, deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo, per mantenere i livelli di **filtrazione/rimozione** adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

I giornali, le riviste di carta, i libri e tutto il materiale cartaceo, comprese brochure e biglietti visita, nonché i giochi **d'intrattenimento** non devono essere messi a disposizione dei clienti. Negli spazi interni vanno precluse le aree giochi.

## 4 Servizi igienici comuni e docce ad uso comune

Per l'utilizzo di bagni e docce finestrate ad uso comune, devono essere adottate procedure di igienizzazione con una frequenza maggiore, con particolare attenzione alle superfici più a rischio di contaminazione, quali, a titolo esemplificativo, maniglie, rubinetti, interruttori, e devono essere regolamentati gli accessi.

Nel caso di bagni o docce non finestrate, deve essere garantita l'areazione meccanica, in assenza della quale, nei momenti di non utilizzo, le porte devono restare sempre aperte.

## 5 Somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi.

I tavoli devono essere posizionati in modo tale che gli ospiti siano distanti tra loro almeno un **metro**, salvo che per i nuclei familiari, per persone che condividono la stessa camera o unità abitativa e per gruppi organizzati che ne facciano richiesta (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

I tavoli negli ambienti interni ed esterni (giardini, terrazze, plateatici) devono essere **posizionati** in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell'altra sedia sia almeno un metro e che le persone rivolte l'una verso l'altra siano distanziate almeno un metro.

È consigliato, pertanto, disporre dei posti a sedere **sfalsati**. In ogni caso, è raccomandato **evitare** gli assembramenti.

L'occorrente per il coperto deve essere consegnato al tavolo e gli occupanti dello stesso **devono** provvedere alla sua distribuzione, mantenendo il distanziamento come previsto da questa **sezione**.

Gli addetti di sala a contatto diretto con gli alimenti devono indossare la mascherina **chirurgica** e devono lavare o igienizzare frequentemente le mani con gel **idroalcolico**.

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Quando non è previsto l'utilizzo di tovaglie che coprono l'intera superficie del tavolo, questo va pulito e igienizzato dopo ogni **servizio**.

L'addetto al servizio bar indossa la mascherina chirurgica e igienizza le mani frequentemente.

Il servizio al banco potrà essere effettuato limitatamente alle bevande e per il tempo **strettamente** necessario alla consumazione solo qualora possano essere rispettate le **regole** di distanziamento sociale o predisposte apposite barriere protettive (es. plexiglas) fra dipendenti e **clienti** e i clienti stessi. In qualunque caso il banco andrà igienizzato dopo ogni servizio.

In caso di richiesta di cibi da asporto, questi devono essere consegnati preferibilmente in contenitori biodegradabili o compostabili, con la preghiera al cliente di portare i propri rifiuti a valle.

## 6 Camere

### 6.1 Assegnazione e occupazione delle camere

È preferibile assegnare agli ospiti le stanze nel pomeriggio (dalle ore 16,00), per consentire tra le occupazioni un periodo minimo volto a favorire l'eliminazione di eventuali presenze virologiche residue, mediante un'adeguata e prolungata areazione dei locali.

Il pernottamento al rifugio è consentito, preferibilmente, previa prenotazione, che deve essere confermata al gestore del rifugio almeno 24 ore prima.

Deve essere **tenuta registrazione** delle presenze per almeno 14 giorni.

All'ingresso di ogni camera deve essere messo a disposizione degli ospiti un dispenser di gel disinfettante.

I posti letto devono essere predisposti in modo tale che venga sempre garantito un distanziamento interpersonale di almeno un metro, sia lateralmente che in altezza in caso di letti a castello o tavolati, se presenti.

Laddove ciò non fosse possibile è responsabilità del gestore la decisione su come organizzare **le camerate**, eventualmente distribuendo i letti in maniera sfalsata allo scopo di garantire il più possibile il distanziamento sociale.

È inoltre necessario provvedere ad una costante aerazione naturale degli ambienti.

Il distanziamento interpersonale di 1 metro non sussiste **per le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare** e neppure per i gruppi organizzati che, sotto **la propria personale responsabilità**, ne facciano espressa richiesta in fase di prenotazione (detto ultimo aspetto afferisce **alla responsabilità individuale**).

Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto **lavabile**, set monouso composto da coprimaterasso o lenzuolo e coprifedera o biancheria lavabile a 90°C.

### 6.2 Modalità operative di svolgimento delle pulizie al piano camere

È importante arieggiare gli ambienti sia durante che dopo lo svolgimento delle **pulizie**, aumentando il periodo di apertura delle finestre.

Nello svolgimento delle attività di pulizia, è preferibile l'utilizzo di detergenti neutri. Coperte, **piumini** e cuscini devono essere arieggiati.

## 7 Sistema di grigliatura reflui

Il personale che si occupa dell'asporto, "insaccamento" e trasporto a valle del materiale **grossolano** presente nelle acque reflue ed intercettato dal sistema di grigliatura meccanico, deve indossare mascherina chirurgica, visiere protettive, guanti ed indumenti protettivi usa e getta.

## 8 Assistenza agli ospiti e richieste di interventi

Gli addetti all'accoglienza devono essere in grado di favorire l'accesso ai servizi sanitari.

A questo fine, nel rifugio devono essere disponibili i numeri di telefono da contattare in **caso** di necessità, quali, a titolo esemplificativo, il numero unico di emergenza (112), della guardia medica, dell'ospedale più vicino. Il gestore del rifugio può attivare una linea dedicata con le autorità sanitarie locali o con il soccorso alpino per la segnalazione **tempestiva** di eventuali problematiche di carattere sanitario e più specificamente epidemiologico. Le **istruzioni** riguardanti il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sintomi **respiratori** sono contenute nel successivo punto delle presenti linee guida.

## 9 Caso sintomatico

Se un ospite o un membro dello staff sviluppa dei sintomi riconducibili ad un'infezione respiratoria **acuta**, o viene rilevata una temperatura maggiore ai 37,5° C, bisogna **immediatamente** intraprendere tutte le **misure**

per minimizzare il contatto tra la persona malata e le altre persone (ospiti e staff) che si trovano nella struttura.

Il soggetto deve essere messo in isolamento e deve essere contattata l'ASL territorialmente competente tramite 112; inoltre, se sprovvisto di mascherina chirurgica, questa deve essergli fornita.


#### 10 Campeggio nelle aree esterne

L'utilizzo di tende per il pernottamento all'esterno del rifugio, ove consentito, sarà a discrezione del gestore con obbligo di prenotazione per l'utilizzo dei servizi del rifugio.

Per quanto non menzionato nelle presenti linee guida, si fa riferimento al "Protocollo di regolamentazione Regionale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di **somministrazione** alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto ed alle eventuali successive indicazioni delle competenti Autorità sanitarie.

Sulla base delle esigenze che potranno manifestarsi, potranno essere emanate, da parte della Regione Piemonte, indicazioni più restrittive o interpretazioni operative.

Il coordinatore del Piano Regionale della Prevenzione  
dottor B. Griglio

  
Il Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari, Vicario della Direzione Sanità e Welfare.  
Dottor F. Ripa

